

STORIA ECONOMICA

ANNO XVII (2014) - n. 1



Edizioni Scientifiche Italiane

SOMMARIO

ANNO XVII (2014) - n. 1

MERCANTI, ERESIA E INQUISIZIONE NELL'ITALIA MODERNA a cura di Germano Maifreda

<i>Prefazione</i> di Germano Maifreda	p.	7
GERMANO MAIFREDA <i>Sant'Ufficio e mercatura nell'Italia moderna: questioni generali e problemi aperti</i>	»	15
GUGLIELMO SCARAMELLINI <i>«Et è ormai Chiavenna fatta una Genevretta, et minaccia a Italia». Mercanti e “libertà retica”: riformati ed eterodossi sulle vie d'Oltralpe nel XVI secolo</i>	»	43
EDOARDO DEMO <i>Mercanti ed eresia a Vicenza nel XVI secolo. Nuovi documenti e prospettive di ricerca</i>	»	85
GIOVANNA TONELLI <i>«Mercanti che hanno negotio grosso» fra Milano e i Paesi riformati nel primo Seicento</i>	»	101
LUCIEN FAGGION <i>Fuori dai confini: itinerari e reti di mercanti tra Vicenza, Lione e Ginevra nella seconda metà del secolo XVI</i>	»	143
BRUNO POMARA SAVERINO <i>La diaspora morisca in Italia: storie di mediatori, schiavitù e battesimi</i>	»	163
JAMES W. NELSON NOVOA <i>The FONSECAS of Lamego betwixt and between commerce, faith, suspicion and kin</i>	»	195

SOMMARIO

STORIOGRAFIA

- AMEDEO LEPORE, *Il sistema spagnolo nel circuito del commercio atlantico tra XVIII e XIX secolo: dinamiche economiche e interpretazioni storiografiche* » 221
- GIOVANNI ZALIN, *Nascita e sviluppo della cooperazione di credito nelle province venete nel secondo Ottocento e nel primo Novecento* » 253

SANT'OFFICIO E MERCATURA NELL'ITALIA MODERNA: QUESTIONI GENERALI E PROBLEMI APERTI

1. La Repubblica di Venezia, percorsa da intensi fermenti filo-luterani già nei tardi anni Dieci del Cinquecento e in cui l'ambiente mercantile multi-etnico fu al contempo ponte e fucina di tensioni e spinte al rinnovamento spirituale, fu come noto la prima compagine statale italiana a suscitare le inquietudini anti-luterane di pontefici e inquisitori. Con l'istituzione della Congregazione del Sant'Ufficio (1542), i mercanti di Norimberga stanziati nella Serenissima iniziarono poi a vedere ostacolato lo svolgimento delle proprie attività economiche, nonostante le contrapposte pressioni esercitate dalle autorità cittadine tedesche sui dogi perché si adoperassero per una mediazione con le autorità ecclesiastiche. Si registrarono nel frattempo i primi casi di solidarietà finanziaria fra mercanti del Fondaco dei tedeschi, che aiutarono con raccolte di denaro i connazionali imprigionati per cause di fede. Le opposizioni politiche delle autorità locali germaniche e le alleanze fra le dinastie d'affari non sortirono tuttavia fino in fondo gli esiti pacificatori sperati, e con l'avanzare del XVI secolo divenne sempre più difficile per i mercanti provenienti da aree europee a prevalenza protestante esercitare liberamente le loro attività e praticare la propria religione. Nel XVII secolo l'unica minoranza religiosa cristiana che in Venezia potesse costituirsi a comunità fu quella gli Olandesi di confessione riformata, mentre i tedeschi acattolici erano costretti a finanziare in segreto la loro comunità e un padre spirituale¹.

¹ Sull'ambito economico veneziano e i suoi nessi con le idee riformate la letteratura è piuttosto ampia; si può iniziare da M. FIRPO, *Artisti, gioiellieri, eretici. Il mondo di Lorenzo Lotto tra Riforma e Controriforma*, Laterza, Roma-Bari 2004, pp. 37-40 e dalla bibliografia ivi indicata. Sui mercanti tedeschi cfr. H. KELLENBENZ, *I rapporti tedeschi con l'Italia nel XVI secolo e all'inizio del XVII secolo e la questione religiosa*, in *Città italiane del '500 tra Riforma e Controriforma. Atti del Convegno internazionale di studi Lucca, 13-15 ottobre 1983*, Maria Pacini Fazzi editore, Lucca 1983, p. 117.

La fluida realtà mercantile veneziana continuò nel Seicento a suscitare timori nei vertici della Chiesa cattolica, come testimoniano alcuni passaggi di una «Istruzione» inviata nel 1645 dalla Congregazione del Sant'Ufficio ad Angelo Cesi, vescovo di Rimini che Innocenzo X aveva da poco nominato nunzio a Venezia:

Terrà parimente vostra signoria notizia, che nella città di Venezia, come scalo delle parti orientali, e per le ricchezze molto a proposito à qualsivoglia traffico, e mercatura, concorrono à vivere in essa molti scismatici, turchi, ebrei, inglesi, olandesi, et altre simili nationi, prive della vera fede, o contaminate d'errore, e però è necessaria ch'ella invigili, che dalla pratica, e mal'esempio d'essi non venghino infettati gli animi di quelli, che ò per malizia, ò per ignoranza, o per godere di maggior libertà base potentissima dell'heresia, si potessero lasciar tirare in qualche errore pernicioso. E con questo intento ella si mostrerà diligentissima e zelante nella continua assistenza alle materie della Santa Inquisitione, pigliando gli essempli da' sommi pontefici, li quali se non per grave malattia o per altra occorrenza inescusabile non lasciano in ciascuna settimana di tenere avanti di loro medesimi la Congregazione del Santo Offizio, stimandosi, che dal vicario di Christo ogn'altro affare con minore incongruenza, o discapito si possa commettere alla cura altrui, che quello della Santa Fede della quale egli deve esserne il primo, e per quanto si puote immediato promotore².

A inquietare i cardinali del Sant'Ufficio fu anche l'operosa Terraferma veneta, dove ancora nella seconda metà del XVI secolo primarie case mercantili animavano traffici di raggio continentale e potevano dunque rappresentare potenziali veicoli d'infiltrazione per idee e pratiche religiose eterodosse. Per prevenire questi rischi, si tentò di sottoporre la circolazione di persone e merci a divieti e forme di sorveglianza severe, consistenti in licenze di espatrio sottoposte al *placet* degli inquisitori e dei vescovi e in obblighi di certificazione della regolare ricezione dei sacramenti in caso di lunghe permanenze all'estero per cause d'affari. «S'intende che alcuni della diocesi di vostra signoria vanno fuori d'Italia in luogii dove sono heretici con occasione di mercantia, dove prevaricano contro la fede», si scrisse per esempio da Roma nel 1580 all'ordinario di Vicenza, città già ricchissima di fermenti religiosi animati anche da setaioli e tintori come i fratelli Pellizzari, dotati di profonda cultura umanistica e in stretta relazione con Alessandro Trissino.

² BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA, Città del Vaticano (d'ora in avanti BAV), Vat. Lat. 10447, c. 89r, *Istruzione a vostra signoria monsignor Cesi vescovo di Rimini destinato da Nostro Signore suo nunzio a Venezia*, Roma, 11 marzo 1645, corsivo mio.

Per rimediare a questo inconveniente, vostra signoria sia contenta, che sotto la cura sua quelli che si partono a questo modo dimandino licenza o a lei, o al padre inquisitore, il che a poco a poco si potrà destramente introdurre, et nelle licenze si haverà da ingiungerli, che in termine d'alcuni anni ritornino alla patria; et fra tanto che mandino poi, o portino seco testimonianze approvate dalli nunzii o vero ordinarii de luoghi cattolici d'essersi confessati, e comunicati cattolicamente una volta l'anno³.

I Pellizzari erano giunti a Vicenza da Chiavenna nella prima metà del XVI secolo e operavano nel palazzo di Borgo Pusterla, punto d'incontro e scambio di idee eterodosse per la società berica del primo Cinquecento. Collocati al centro di una rete commerciale di primaria importanza, che comprendeva operatori grigionesi, fiorentini, valtellini e fiamminghi, i Pellizzari inviavano periodicamente seta grezza prodotta in loco a ditte gestite da parenti e colleghi poste a Lione, Chiavenna e Ginevra. Il loro ricco traffico fallì nel 1587, quando fu conclamato un pauroso passivo di circa 230.000 scudi. Il Sant'Ufficio di Venezia indagò attentamente su alcuni protagonisti di quella compagine commerciale, come evidenziano le raccolte di lettere commerciali scambiate fra loro tra 1558 e 1563 e oggi conservate nel fascicolo inquisitoriale. Tramite questo processo si accusò, fra gli altri, Gian Antonio Pellizzari, che faceva da ponte tra Ginevra e il Veneto, di essersi trasferito nella città svizzera «per viver là liberamente con luterani et heretici». I giudici di fede scoprirono del resto che in una cassetta nascosta tra i filati Nicolò Pellizzari aveva trasportato lettere compromettenti in materia di religione, scoperte durante un blocco della loro mercanzia eseguito dal Sant'Ufficio di Milano del 1563. Anche i Bonanome, mercanti in seta veneti operanti fra Milano, Napoli, Anversa, il Veneto e la Francia, con un giro d'affari di migliaia di ducati e in parte residenti a Chiavenna, furono indagati dalle Inquisizioni di Venezia e Piacenza, che sequestrarono una loro grossa partita di merce avviata verso Lione nel 1569, che anche in questo caso nascondeva scritture religiose sospette⁴. Si tratta di vicende da cui

³ BAV, Vat. Lat. 10945, c. 124r, Roma, 16 gennaio 1580. Sui Pellizzari e il clima religioso vicentino cfr. A. OLIVIERI, *Riforma ed eresia a Vicenza nel Cinquecento*, Herder, Roma 1992, in particolare alla p. 379.

⁴ Cfr. E. DEMO, *Sete e mercanti vicentini alle fiere di Lione nel XVI secolo*, in *La pratica dello scambio. Sistemi di fiere, mercanti e città in Europa (1400-1700)*, a cura di P. Lanaro, Marsilio, Venezia 2003, pp. 177-199, nonché il saggio del medesimo autore racchiuso in questa sezione monografica; F. VIANELLO, *Seta fine e panni grossi. Manifatture e commerci nel Vicentino 1570-1700*, FrancoAngeli, Milano 2004, pp. 112-113.

emerge che la perquisizione di derrate mercantili a circolazione internazionale, che, come meglio vedremo fra poco, era fra le prerogative degli inquisitori che presidiavano le principali piazze commerciali peninsulari, era realmente praticata. Essa poteva dare origine a *iter* processuali che vedevano diverse sedi del Sant'Ufficio collaborare fra loro, in una sorta di rete operativa specializzata nella rescissione dei legami che potevano sussistere tra la circolazione del denaro e delle merci e il diffondersi del «morbo» ereticale.

Come osservò Marino Berengo in *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*, analizzando in questo classico della storiografia italiana un'altra realtà repubblicana dinamica e temibile per i custodi dell'eterodossia, «gli uomini dell'età di Carlo V e di Filippo II, che non si allontanarono dall'ortodossia cattolica, furono quasi sempre indotti a spiegare la diffusione delle nuove idee religiose come un contagio»⁵. Fu la stessa concezione teorica dello spandersi dell'eresia come di un morbo contagioso, propagato da emissari internazionali che provenivano d'Oltralpe, a far sviluppare nella Chiesa cattolica e nelle autorità secolari cinquecentesche una rinnovata diffidenza nei confronti della libertà di commercio e del cosmopolitismo dei suoi principali artefici. Già nel 1533 il vescovo lucchese Giovanni Guidiccioni, primo a denunciare la penetrazione d'idee eterodosse nella piccola repubblica, aveva dichiarato nella sua predicazione il convincimento che essa fosse stata opera dei principali mercanti cittadini⁶.

Un altro esplicito indizio della diffusione di idee riformate nell'ambiente artigianale, mercantile e finanziario italiano furono i massicci trasferimenti nella Ginevra di metà Cinquecento, ove espatriarono centinaia di operatori principalmente di estrazione tessile. Le prime, consistenti comunità mercantili a muovere verso la città di Calvino furono i cremonesi e i lucchesi. Sebbene i loro patrimoni fossero stati, in taluni casi, pesantemente falciati dalle confische decretate dall'Inquisizione e dai tribunali secolari negli anni precedenti, essi riuscirono a condurre a Ginevra consistenti ricchezze e continuarono a produrre e commerciare anche con l'Italia, praticando al contempo una religiosità riformata⁷. Con lo scatenarsi della repressione inquisi-

⁵ M. BERENGO, *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*, Einaudi, Torino 1999⁴, pp. 399-400. Sulla stessa tematica cfr. S. ADORNI-BRACCESI, «Una città infetta». *La Repubblica di Lucca nella crisi religiosa del Cinquecento*, Olschki, Firenze 1994, p. 319.

⁶ Cfr. BERENGO, *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*, p. 401.

⁷ L. MOTTU-WEBER, *Économie et refuge à Genève au siècle de la Réforme*. *La*

toriale divenne poi sempre più evidente che alcuni dei protagonisti di maggior spicco del rinnovamento religioso italiano del XVI secolo, tra cui, per esempio, il fiorentino Francesco Pucci, avevano iniziato a coltivare idee eterodosse e frequentare circoli di ispirazione evangelica durante l'apprendistato mercantile all'estero. L'apprensione «nel particolare di quelli che costì mandano li loro figliuoli per occasione di mercantie in paesi d'heretici ove imparano l'heresie», come scrissero i cardinali della Congregazione all'inquisitore vicentino nel 1609, invitandolo a nome del pontefice a usare «tutte le diligenze possibili per haver notitia di tali persone, et hauti inditii sufficienti, proced[ere] contro di quelli che troverà colpevoli», divenne così, e rimase per parecchi decenni, un motore fondamentale dell'azione repressiva del Sant'Ufficio, sebbene esso sia stato a lungo trascurato dagli storici⁸.

La piazza commerciale che fra le prime suscitò l'inquietudine degli inquisitori fu Lione, nell'età della Riforma straordinario crocevia che attirava operatori da tutta Europa, dai fattori del re del Portogallo agli agenti delle principali case bancarie di Augusta e di Norimberga. Le fiere della città dei due fiumi erano uno snodo essenziale nel sistema dei trasferimenti di denaro, mentre mercanti cosmopoliti vi negoziavano in spezie e merci di lusso, tra cui buona parte della produzione serica italiana. A Lione avevano sede le principali case della Germania meridionale, il cui personale era spesso di fede luterana; i libri provenienti da Ginevra vi erano smerciati accanto ai prodotti della fiorente industria tipografica locale e di altri stampatori tedeschi, mentre i mercanti lionesi a loro volta si recavano regolar-

draperie et la soierie, 1540-1630, Librairie Droz-Librairie Champion, Genève-Paris 1987, *passim*; A. PERRENOUD, *La population*, in A.-M. PIUZ-L. MOTTU-WEBER, *L'économie genevoise, de la Réforme à la fin de l'Ancien Régime XVI^e-XVIII^e siècles*, Georg-Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève, Genève 1990, pp. 56-57; BERENGO, *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*, p. 419; W. MONTER, *La colonia protestante cremonese a Ginevra nel XVI secolo*, in *Storia di Cremona. L'età degli Asburgo di Spagna (1535-1707)*, a cura di G. Politi, Bolis-Banca cremonese-Credito Cooperativo, Bergamo-Cremona 2006, pp. 334-349. Sull'amplessimo raggio internazionale dei traffici commerciali e finanziari attivati da mercanti cremonesi nel XVI secolo si veda, nello stesso volume della *Storia di Cremona*, L. DEMO, *Dall'auge al declino. Manifattura, commercio locale e traffici internazionali a Cremona in età moderna*, pp. 262-287.

⁸ Sul ruolo religioso della formazione mercantile di Pucci a Lione si veda G. CARAVALE, *Il profeta disarmato. L'eresia di Francesco Pucci nell'Europa del Cinquecento*, Il Mulino, Bologna 2011. La lettera all'inquisitore di Vicenza, che esplicitamente riporta «Nostro Signore ordina che ella usi...», è in BAV, Vat. Lat. 10945, Roma, 31 ottobre 1609.

mente alle fiere di Francoforte trasportando attraverso l'Europa scritti e merci di ogni sorta.

All'altro capo dell'area commerciale continentale entro cui dilagavano le idee riformate vi era la città di Cracovia, che ancora nel secondo Cinquecento costituiva il principale mercato di sbocco per l'industria serica lucchese. La prima persona a ottenere nel 1571 il privilegio di *cives cracovienses* fu, emblematicamente, il mercante lucchese Pietro Santini, di sicura fede riformata, che si trasferì in città avviandovi un'attività mercantile. Determinante, anche dal punto di vista religioso, fu l'avvio di floridi traffici nella capitale polacca da parte di due fratelli della prestigiosa dinastia fiorentina dei Soderini, il cui maggiore, Bernardo, giungendo da Lione fece rapidamente aumentare il numero degli italiani presenti al suo seguito. Dopo il 1570, Cracovia divenne crocevia degli esuli italiani in fuga da Ginevra e dai Grigioni; gli stessi Soderini vi ebbero rapporti con uomini d'affari sicuramente aderenti alla Riforma come i fratelli Zborowski, mettendo i loro servizi bancari, tra l'altro, a disposizione della famiglia Sozzini quando divenne necessario far pervenire all'esule Fausto le rimesse di denaro della famiglia. Il minore dei fratelli Soderini, Carlo, ebbe relazioni in Polonia con l'antitrinitario piemontese Giovanni Paolo Alciati⁹.

Gli esponenti delle principali ditte commerciali e finanziarie della penisola non risiedevano sempre stabilmente in una singola piazza straniera. Talvolta il meccanismo delle parentele consentiva loro di dislocare le sedi in diverse città e di muoversi agilmente fra l'una e l'altra, entrando così inevitabilmente in contatto con idee e culti eterogenei. Negozianti come il fiorentino Bartolomeo Panciatichi e il genovese Agostino Centurione, indagati per eresia, maturarono sensibilità religiose eterodosse lavorando regolarmente sulle piazze di Anversa e Lione e conducendo, assieme a merci e denari, credenze e testi proibiti. Gli inquisitori dovettero prendere atto della crescente indifferenza dei mercanti abituati a spostamenti transnazionali verso i divieti alimentari cattolici, in particolare quello di mangiare carne nei giorni «di magro». Nei costituiti del processo subito nella Trento del 1563 da Agostino Centurione, esponente di uno dei casati più facoltosi e influenti della Dominante, è per esempio contenuta l'ammissione che a Lione la Quaresima «fra gli mercanti non si faceva gene-

⁹ R. MAZZEI, *I mercanti e la circolazione delle idee religiose*, in *Il Rinascimento italiano e l'Europa*, IV, *Commercio e cultura mercantile*, a cura di F. Franceschi, R.A. Goldwhaite e R.C. Mueller, Fondazione Cassamarca-Angelo Colla editore, Treviso-Costabissara 2007, pp. 464-465.

ralmente per l'opinione dell'aere insalubre». Chi viaggiava frequentemente Oltralpe, spesso muovendosi tra Francoforte, sede delle celebri fiere, e Basilea, snodo importante sulle rotte commerciali fra Italia e Europa settentrionale e città riformate, aveva d'altronde imparato che, come aggiunse Centurione, «in molti luoghi di quelle parti bisognava ai giorni proibiti mangiare di quello si trovava, et che piaceva a l'hosti di que' luoghi».

Anche Panciatichi era entrato in contatto con dottrine ereticali a Lione, dove peraltro era nato nel 1507 dirigendovi il padre una delle principali case commerciali delle spezie. Divenuto accademico a Firenze, dove propugnò apertamente orientamenti religiosi filo-riformati e beneficiò dell'aperta protezione di Cosimo de' Medici, nell'ottobre 1551 Panciatichi fu menzionato da don Pietro Manelfi all'inquisitore di Bologna nell'ambito della sua celebre denuncia della rete anabattista italiana. Il duca scrisse allora all'Inquisizione fiorentina mostrando tutta la sua preoccupazione che quella «imputatione» potesse nuocere gravemente «ai negotii» del Panciatichi «nelle bande di Francia et altrove dove lui, come sapete, fa faccende mercantili d'assai importanza». I problemi di Bartolomeo con l'Inquisizione vennero a coincidere cronologicamente, non sappiamo se per una relazione causale diretta, con sopravvenute ristrettezze del banco di Lione. A causa di «lettere di cambio sottoscritte di mano di detto Bartolomeo le quali non furono accettate, né pagate, et tornorno col protesto», la «Panciatichi e compagni» di Lione fallì infatti proprio nei mesi in cui il suo principale artefice era coinvolto in una causa per eresia. L'intervento di Cosimo, in anni in cui una protezione potente poteva ancora influenzare gli esiti di un processo inquisitoriale, fu decisivo sia sul versante degli interessi economici di Panciatichi sia su quello delle traversie di fede. I beni del mercante fiorentino non poterono essere alienati per dare soddisfazione ai creditori senza l'assenso del futuro granduca di Toscana, mentre l'accusa di eresia venne a cadere¹⁰.

Anche dai processi inquisitoriali a Vittore Soranzo emersero reti sociali animate da mercanti, che alimentavano e finanziavano la circolazione di persone, libri e idee eterodosse attraverso le Alpi. Fra questi vi era Francesco di Bernardino della Costa detto Belinchetto, attivo nel commercio con la Svizzera e il Regno di Napoli, legato ai principali esponenti del movimento ereticale bergamasco oltre che con

¹⁰ MAZZEI, *I mercanti e la circolazione delle idee religiose*, pp. 461-463. Sulle denunce di Manelfi rimane fondamentale C. GINZBURG, *I costumi di don Pietro Manelfi*, Sansoni-The Newberry Library, Firenze-Chicago 1970.

Pier Paolo e Aurelio Vergerio. Arrestato con il fratello Alessandro nel 1556, Belinchetto riuscì a fuggire dal carcere e a rifugiarsi Oltralpe. La confisca dei loro beni da parte dell'Inquisizione fu dichiarata illegittima dal Consiglio dei Dieci veneziano, mentre dai Grigioni i due fratelli continuavano a esercitare i loro traffici e a mantenere rapporti con i dissidenti rimasti in Italia. Nel 1568 presero in affitto una miniera di ferro a Bergün e l'anno successivo ottennero la cittadinanza di Coira. I nomi di Alessandro Bellinchetti, «vir mitis et modestissimus», e di suo fratello Francesco, «vir bonus et integer», «bonus ille frater», ricorrono nei carteggi dei riformatori valtelinesi con il Bullinger fino agli anni settanta del XVI secolo¹¹.

Gli esempi di legami materiali e spirituali sussistiti tra i protagonisti peninsulari del commercio internazionale e la diffusione di sensibilità religiose riformate in Italia potrebbero moltiplicarsi, come anche le rievocazioni delle condanne e delle confische tramite le quali il Sant'Ufficio tentò di reciderli. Le confische patrimoniali di banchieri e mercanti erano potenzialmente devastanti non solo per la loro personale attività ma anche per la rete commerciale in cui essi erano inseriti: l'incameramento dei beni e la rescissione dei contratti aveva infatti valore retroattivo, cancellando improvvisamente diritti di proprietà vantati da terzi in ragione di transazioni avvenute anche decenni prima che la sentenza inquisitoriale fosse fulminata.

Per i vertici controriformistici della cattolicità, la tutela dell'omogeneità religiosa della penisola era tuttavia da perseguirsi anche a costo di compromettere le situazioni patrimoniali e gli equilibri commerciali di un'economia, come quella italiana del tardo Cinquecento e del Seicento, già indebolita dalla critica congiuntura economica coeva. Dal punto di vista dei tribunali di fede, i due problemi fondamentali comportati dalla tradizionale proiezione internazionale dei principali mercati peninsulari erano da un lato la presenza in Italia di operatori stranieri provenienti da aree a prevalenza protestante, dall'altro il periodico espatio di mercanti italiani *in partibus haereticorum*. Il primo ordine di questioni, legato alla volontà del Sant'Ufficio di rescindere i legami esistenti tra esercizio della mercatura e circolazione di dottrine e pratiche religiose eterodosse, è riconducibile al regime sempre più rigido cui, fra Cinque e Seicento, fu sottoposta la permanenza di negozianti stranieri nella penisola.

¹¹ Cfr. *I processi inquisitoriali di Vittore Soranzo*, edizione critica a cura di M. Firpo e S. Pagano, Archivio segreto vaticano, Città del Vaticano 2004, I, pp. 50-60, nota 17.

A preoccupare gli inquisitori erano anzitutto le presenze straniere entro città portuali italiane esterne allo Stato pontificio: principalmente Venezia, Genova, Livorno e Napoli. A Livorno la politica medicea, sin dai tempi di Cosimo I, era stata diretta a trasformare il modesto porto sorto in un'area insalubre e malarica in una città organizzata, rispondente alle ambizioni granducali di crescita economica e demografica. Dal 1547 Cosimo concesse esenzioni e privilegi agli stranieri che si stanziavano a Pisa e Livorno, attirando in particolare Ebrei e *marranos* di provenienza iberica. Tra i diversi provvedimenti emanati nei decenni successivi, i più noti e incisivi furono le cosiddette Livornine del 1591 e 1593, indirizzate «A tutti voi mercanti di qualsivoglia Nazione, Levantini, Ponentini, Spagnoli, Portoghesi, Greci, Tedeschi [e] Italiani, Ebrei, Turchi, Mori, Armeni, Persiani et altri». Una congerie di culture e religioni che non poteva non turbare i sonni di vescovi e inquisitori, che nel corso del XVII secolo costrinsero diversi *sponte comparentes* all'abiura per poter continuare a esercitare liberamente i propri commerci, lasciando tuttavia le autorità ecclesiastiche nel dubbio sull'effettività delle loro conversioni. Anche a Firenze la presenza, già a inizio Seicento, di una stabile e numerosa comunità inglese era messa sotto osservazione dall'inquisitore, che ne descriveva nei minimi particolari i comportamenti nelle lettere inviate a Roma¹². Nel Regno di Napoli la Congregazione si rivolgeva altresì spesso al nunzio apostolico per avere ragguagli sulle attività e i costumi dei marinai e mercanti provenienti da zone d'Europa a prevalenza protestante.

Molti eretici – scriveva per esempio il nunzio Bernardino Ricci nel 1666 – si ritrovano in Napoli, e la principal causa di tolleranza, come si osserva per uso antico, è d'esser la medesima città marittima e ricever per il loro commercio il beneficio di varie mercanzie che vi si trasportano. Gli Inglesi in particolare vi dimorano col salvacondotto del re di Spagna a cagion del suddetto commercio con la loro Nazione e con patto che nell'apparenza si debbano trattare come se fossero cattolici; che incontrando il Santissimo Sacramento debbano inginocchiarsi; in chiesa siano scoperti e facciano tutti gli atti di riverenza usati da' fedeli. I medesimi mangiano carne ogni giorno nelle proprie case et hanno rigorosissimi ordini e proibizioni di non conversare e praticar con donne¹³.

La presenza anglicana nella città partenopea fu sorvegliata dagli inquisitori per tutto il XVII secolo, uniformandosi alla politica di oc-

¹² Cito da R. TOAFF, *La Nazione ebrea a Livorno e a Pisa (1591-1700)*, Olschki, Firenze 1990, p. 419. Su Livorno e Firenze richiamo inoltre I. FOSI, *Convertire lo straniero. Forestieri e Inquisizione a Roma in età moderna*, Viella, Roma 2011, p. 161.

¹³ Fosi, *Convertire lo straniero*, p. 170.

chiuta vigilanza generalmente applicata dal Sant'Ufficio nei contesti peninsulari più animati dal punto di vista economico e sociale. Politica che prevedeva una sostanziale tolleranza nei confronti degli operatori commerciali stranieri che non manifestassero apertamente la loro eterodossia, accompagnata da un'implacabile severità laddove questi fornissero occasione di «pubblico scandalo» per le loro dichiarazioni in tema di religione o la messa in atto di pratiche esplicitamente eterodosse. La permanenza a Napoli dell'«heretico inglese» Enrico Gaudinero si poteva così, a giudizio dei cardinali del Sant'Ufficio, «tollerare, purché non dia scandalo né commetta nessuna cosa contro la santa fede cattolica», scrisse nel 1616 il cardinale Giovanni Garzia Millini all'arcivescovo partenopeo Decio Carafa. Tolleranza che non implicava però il riconoscimento della piena parità giuridica del negoziante anglicano rispetto ai suoi concorrenti e colleghi locali. Trovandosi coinvolto in una lite commerciale, Gaudinero aveva richiesto all'arcivescovo la stesura di una lettera monitoria da inviarsi a mercanti cattolici: ciò che la Congregazione apertamente disapprovò, decretando «che in nessun modo gli possa competere questo benefitio contra un cattolico in favore di heretici, li quali, dal giorno che commettono questo delitto, sono privati de tutte le loro attioni et ragioni et sono esclusi da tutti gli atti civili, et molto maggiormente quando trattano di ottenere l'aiuto et il benefitio di sacri canoni, con l'arme [...] contro cattolici»¹⁴.

Si deve quindi sottolineare che il margine di indulgenza concesso dalle autorità ecclesiastiche a mercanti di religione riformata stanziati sul territorio peninsulare non implicò la piena parità di quegli operatori rispetto ai loro concorrenti cattolici. L'operato dei mercanti stranieri era del resto soggetto a sorveglianza e limitazioni negli spostamenti, elementi di sicuro svantaggio competitivo che, accanto al serio rischio di essere denunciati di fronte al tribunale ecclesiastico da concorrenti invidiosi o vendicativi, non potevano non rappresentare un deterrente per le case mercantili estere che valutavano l'ipotesi di aprire sedi commerciali o inviare rappresentanti stabili ad operare sul suolo italiano.

Per esercitare controlli e limitazioni alle attività di mercanti di religione riformata attivi sul territorio italiano, come già in tema di con-

¹⁴ Giovanni Garzia Millini a Decio Carafa, Roma, 22 ottobre 1616, riportata in P. SCARAMELLA, *Le lettere della Congregazione del Sant'Ufficio ai tribunali di fede di Napoli 1563-1625*, prefazione di J. TEDESCHI, Edizioni Università di Trieste-Istituto italiano per gli studi filosofici, Trieste-Napoli 2002, pp. 450-451.

fische, i tribunali ecclesiastici incontrarono talvolta le resistenze dei governi secolari, generalmente poco propensi ad assecondare vescovi e inquisitori laddove le loro decisioni potevano danneggiare l'economia dello Stato e le finanze erariali. Accadde, per esempio, nel 1622, quando l'inquisitore di Casale Monferrato Giovan Battista Boselli, che aveva incarcerato i due fratelli Schöbingen, mercanti di telerie di San Gallo, operanti in zona e in relazione continuativa con colleghi stanziati ad Alessandria e Torino, tentò di convincere il duca di Mantova ad espellerli definitivamente e a proibire la loro attività entro i confini del suo dominio. «Mi sono affaticato», scrisse padre Boselli a Roma, «in persuadergli il danno spirituale e temporale che apporta il commercio di costoro, e gli ho detto che non sono stati carcerati perché solamente transitavano, ma perché sono da 10 e più anni che praticano liberamente in questo stato vendendo mercanzia». Le pressioni dell'inquisitore raggiunsero tuttavia solo parzialmente il loro obiettivo, poiché l'anno successivo i due mercanti,

già mandati fuori di questa giurisdizione, sono comparsi in questa città et andati dal signor duca di Mantova, qual si ritrova qua e di dove partirà fra 3 giorni, et hanno, per quanto ho potuto penetrare, supplicato Sua altezza di partirsi dal Torrino ove stanno et ritornare qui ad habitare come prima facevano o almeno di avere licenza di poter venire e per breve tempo fermarsi o sotto titolo di traffico, et gli hanno imprestato una gran somma di denari (per questo intendo).

Gli sviluppi successivi di questa vicenda dimostrano che, sebbene il duca decidesse di dare soddisfazione alle pretese inquisitoriali imponendo ai negozianti la dismissione del loro fondaco in città, il Sant'Ufficio non riuscì a far bandire completamente i due sangallesi dai domini gonzageschi. Gli Schöbingen, infatti, continuarono a frequentare le osterie locali «sotto colore di rasciugare i loro crediti», come lamentava il giudice di fede nel 1624. Un nuovo intervento dell'Inquisizione, nel 1635, vide l'azione difensiva dei cantoni cattolici e dall'abate di San Gallo; in quel frangente le autorità milanesi furono costrette a rimettere la questione a Roma, pur manifestando la loro piena disponibilità a intervenire per fare osservare le volontà ecclesiastiche¹⁵. Anche per le gravi perturbazioni provocate dalla guerra di successione del 1628-1631, Urbano VIII decise di soprassedere mo-

¹⁵ FOSI, *Convertire lo straniero*, citazioni tratte dalle pp. 160-165. SAVOJA, *Aspetti del commercio nello Stato di Milano*, in ARCHIVIO DI STATO DI MILANO, *Aspetti della società lombarda in età spagnola*, II, New Press, Como 1985, p. 53, illustra l'episodio del 1635.

mentaneamente all'espulsione dei mercanti sangallesi dalle terre dei Gonzaga, senza tuttavia rinunciare a rimarcare l'intollerabilità canonica della loro permanenza. Come si scrisse negli anni successivi da Roma al vescovo di Mantova:

Compatì la Santità di Nostro Signore lo stato miserabile nel quale le guerre, che all'hora erano in piede, havevano ridotto il Monferrato, onde condescese Sua Beatitudine a concedere al signor duca di Mantova la dilatione d'un anno di asciugare in tutto il traffico de' mercanti di San Gallo purché il negotio si maneggiasse da gente cattolica, et sin tanto duravano le guerre, hora ch'è passato il tempo, et sono per la gratia di Dio cessate le arme, puole credere dalla pietà di Nostro Signore a che senz'altro ricordo habbi per se stessa tolto via lo pericoloso comertio, quando che non, desidera Nostro Signore che onnenamente [*sic*] sua eccellenza seguendo l'esempio di se medesima tolghi di mezzo questa contagiosa pratica, che male conseguenze è solita di portorire¹⁶.

Nonostante le strenue opposizioni ecclesiastiche, sappiamo che a fine Seicento esistevano ancora mercanti di San Gallo che tenevano fondaci a Casale e Alessandria, addirittura «con l'agentia di mercanti cattolici»¹⁷.

Altri indizi di controversa applicazione delle prescrizioni ecclesiastiche a commercianti stranieri di religione riformata presenti sul suolo peninsulare emergono con riferimento al Ducato di Savoia. Qui, come già osservato, le autorità secolari nel secondo Cinquecento erano state scarsamente recettive nei confronti dei provvedimenti romani in tema di confisca a danno di eretici, come lo furono – si vedrà più oltre – nelle limitazioni economiche che riguardavano gli Ebrei. Nei primi decenni del XVII secolo Roma contestò così più volte ai Savoia il mantenimento a Torino di poche ditte tedesche ed elvetiche i cui proprietari erano di religione riformata. I duchi riuscirono faticosamente a mantenere le proprie posizioni fino almeno al 1624, ribattendo al nunzio che la presenza di mercanti eretici era consentita a Bologna nello Stato pontificio e insistendo sul fatto che un'eventuale espulsione sarebbe avvenuta «cum gravi subditorum detrimento mercatura». Già nel 1613 l'inquisitore di Saluzzo era del resto stato sollecitato, sempre tramite il nunzio, a revocare la concessione fatta ad alcuni commercianti eretici di soggiornare in città, anche agendo in concordia con il vescovo; altri decreti a riguardo, che attestano l'incarcera-

¹⁶ BAV, Borg. Lat. 470, c. 82r, Roma, s.d.

¹⁷ Fosi, *Convertire lo straniero*, p. 160.

zione di alcuni negozianti eretici di passaggio a Saluzzo, furono emanati dalla Suprema nel 1632¹⁸.

Anche a Modena, nella prima metà del XVII secolo, l'inquisitore lamentava la scarsa collaborazione del duca Alfonso III nell'assecondare i suoi sforzi di contenimento della presenza di mercanti provenienti dal Nord Europa. E persino a Bologna, come polemicamente avevano appunto rilevato le magistrature savoiarde, per rivitalizzare una produzione serica urbana in crisi il governo pontificio aveva mantenuto nei confronti dei mercanti stranieri una politica di tolleranza. La vita dei mercanti di levatura sovranazionale nella città felsinea non era certo semplice: i fratelli Paolo ed Errico Bruni, per esempio, pur di religione cattolica, dovevano regolarmente chiedere licenza alla Congregazione del Sant'Ufficio per spostarsi all'estero per ragioni d'affari, depositando ogni volta una cauzione di 10.000 scudi¹⁹. Già nel 1589 l'Inquisizione di Bologna aveva peraltro fatto arrestare alcuni mercanti svizzeri e norimberghesi tra cui Johann Praun, membro della potente dinastia commerciale tedesca che già da diverse generazioni aveva filiali anche a Ferrara e Firenze. Per liberare il fratello, i Praun tentarono ogni mezzo possibile, rivolgendosi all'arciduca Massimiliano, all'epoca re prescelto di Polonia e amministratore dell'Ordine Teutonico, e facendo leva sui Cantoni svizzeri, che avanzarono richieste al papa e agli inquisitori e minacciarono ritorsioni contro gli italiani che vivevano nelle loro regioni. Come risultato si ebbe la rimessa in libertà dei mercanti svizzeri arrestati, mentre la reclusione di Praun si protrasse per anni²⁰.

A fronte del peggioramento della congiuntura economica dei primi decenni del Seicento, il cardinale legato Roberto Ubaldini resisté tuttavia alle pressioni del Sant'Ufficio e inviò a Roma una ricca memoria sui benefici della presenza e del commercio di mercanti svizzeri nella manifattura della seta. Nel 1627 l'inquisitore bolognese comunicava così con apprensione di aver «scoperto che alla giornata capitano in questa città oltramontani de' paesi totalmente heretici come di Sassonia, Silesia e simili e che si fermano a camera locanda quattro o cinque mesi, alle volte più», chiedendo ai porporati della Congregazione fosse opportuno intervenire. La decisione ufficiale romana fu, anche

¹⁸ BAV, Borg. Lat. 558, cc. 104r-107r; rispettivamente Roma, 20 maggio 1604, 4 agosto 1616, 4 marzo 1624, 5 dicembre 1613, 30 ottobre 1632.

¹⁹ BAV, Barb. Lat. 6334, c. 145r, Roma, 30 maggio 1626.

²⁰ KELLENBENZ, *I rapporti tedeschi con l'Italia nel XVI secolo e all'inizio del XVII secolo*, pp. 119-121.

in quel caso, intransigente e prioritariamente attenta a contenere la visibilità pubblica dell'eterodossia: il giudice di fede era invitato a controllare se i mercanti fossero cattolici e, se non lo erano, intimasse loro di allontanarsi dalla città. In caso di esplicita disobbedienza alle leggi canoniche, e quindi di scandalo pubblico, l'inquisitore doveva invece procedere contro di loro con regolare processo²¹.

Questo mosaico di rigide prese di posizione ufficiali di parte ecclesiastica, e duttili ricerche di compromesso in sede locale con i governi secolari, pare suggerire che anche sul terreno che stiamo considerando, una volta superata la fase più dura della repressione antiereticale cinquecentesca, s'instaurarono nelle principali città italiane forme di equilibrio, tutt'altro che inconsuete entro le società di Antico Regime, fra istanze normative e forme concrete della loro applicazione. Equilibri che dovettero apparire tanto più necessari quanto più la marginalizzazione dei mercati italiani rispetto ai grandi flussi commerciali europei ed extraeuropei, accompagnata dal dilagare delle pesti e delle guerre della prima metà del XVII secolo, impediva agli Stati italiani di accettare passivamente le dure prescrizioni dei pontefici e degli inquisitori in tema di presenza mercantile straniera entro i loro confini. I governi secolari e i mercati regionali, nella medesima epoca, stavano oltretutto affrontando gli esiti negativi di quello che fu il secondo grande ordine d'interventi attuati dal Sant'Ufficio in tema di relazioni tra mercatura ed eresia: quello riguardante la presenza di operatori economici cattolici in terre a prevalenza religiosa protestante, cui dovremo dedicare ora un breve approfondimento.

Nell'estate del 1596 Clemente VIII proibì a coloro che vivevano stabilmente fuori d'Italia di risiedere ove non fosse permesso il culto cattolico, disciplinando inoltre rigorosamente il controllo tramite certificazioni dell'accesso ai sacramenti da parte di chi risiedesse in località estere in cui fosse garantito l'esercizio del cattolicesimo²². Questo

²¹ FOSI, *Convertire lo straniero*, pp. 160-164.

²² La lettera papale, più volte rinnovata negli anni successivi, venne regolarmente inoltrata agli inquisitori dislocati nelle principali città commerciali italiane. Per Venezia cfr. per esempio BAV, Vat. Lat. 10945, c. 124r, invii da Roma, 13 dicembre 1598 e 12 maggio 1606: «La Santità di Nostra Signoria ha fatto nuovamente una constitutione perpetua che gl'italiani mercanti e negozianti fuori d'Italia non possino dimorare in città, terre o luoghi dove si prohibito e interdetto il libero et pubblico esercizio, et uso della religione cattolica, di chiesa, di paroco, di messe, et altri divini officii, et santi sacramenti. Le mando qui in allegato un sumpto a stampa».

²³ Sul commercio librario cinquecentesco si può iniziare da C. DI FILIPPO BAREGGI, *Il mestiere di scrivere. Lavoro intellettuale e mercato librario a Venezia nel*

provvedimento dava, in realtà, sistemazione organica a un insieme d'interventi localizzati, non solo di parte ecclesiastica, che nei decenni precedenti avevano in varia misura fissato crescenti vincoli alla circolazione di persone e merci da e per la penisola italiana, soprattutto nelle aree di confine. Tralasciando in questa sede l'ampia problematica della stampa e del commercio di libri proibiti, su cui peraltro già esiste una ricca bibliografia, si può ricordare, con riferimento a una piazza commerciale delicata quale il Milanese, il *Bannum civitatis Genevrie pro heresi* emanato dal duca di Albuquerque nel 1569 affinché nessun suddito «ardis[se] di andare né contrattare personalmente per suo particolare o de altri a Ginevra». Fu questo un provvedimento che iniziò a mettere in discussione il principio di libertà di commercio tra il Milanese e le aree svizzere di religione protestante sancito dai capitoli stipulati nell'età di Carlo V, e che negli anni successivi fu seguito da altre leggi che restrinsero ulteriormente l'ambito di applicazione degli accordi carolini²³. Anche in una realtà urbana commercialmente dinamica qual era Firenze, già sul finire degli anni sessanta il cardinal di Pisa raccomandò all'inquisitore «che stia di continuo cogl'occhi aperti e massimamente sopra gli forastieri, e oltramontani, de' quali si può ragionevolmente temere assai più che di quei della città»²⁴.

Nella seconda metà del Cinquecento, i vertici romani iniziarono poi a seguire con crescente apprensione l'evolversi delle relazioni economico-diplomatiche fra la penisola e l'Oltralpe, tentando di limitarle con l'autorità di una forza di governo parallela. Sisto V non esitò ad agitare l'arma dell'interdizione di tutti i mercanti svizzeri dalla piazza ambrosiana, sulla quale evidentemente riteneva di poter esercitare un'autorità non solo spirituale, nel momento in cui pareva che la pressione elvetica sui confini della cattolicità si facesse troppo invadente. Avendo

Cinquecento, Bulzoni, Roma 1988, e A. NUOVO, *Il commercio librario nell'Italia del Rinascimento*, FrancoAngeli, Milano 2003³, con ampia bibliografia. Sui nessi tra commercio librario e censura ecclesiastica si può ricorrere a G. FRAGNITO, *Proibito capire. La Chiesa e il volgare nella prima età moderna*, Il Mulino, Bologna 2005. Sui provvedimenti relativi al Milanese cfr. M. LA ROSA, *La «Peste luterana». Intolleranza religiosa e focolai ereticali nella Lombardia del Cinque e Seicento: documenti e annotazioni*, in *Aspetti della società lombarda in età spagnola*, New Press, Como 1985, I, pp. 87-115, pp. 89 e 99; SAVOJA, *Aspetti del commercio nello Stato di Milano*, p. 53.

²⁴ ARCHIVIO DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Città del Vaticano, Sant'Ufficio, Stanza storica, LL5e, *Inquisizione di Firenze*, fascicolo intitolato «Transunto delle lettere della Suprema scritte dal signor Cardinale di Pisa al padre maestro fra' Francesco Giberti da Saponara Minore conventuale, inquisitore di Firenze nel pontificato di San Pio V», c. 1r-v, Roma, 22 gennaio 1569.

saputo del progetto di erezione in Valtellina, a Teglio, di un collegio per opera dei «capi, e signori de cantoni de Svizzeri heretici», nel 1588 il pontefice ingiunse al successore di Carlo Borromeo, l'arcivescovo Gaspare Visconti, di far pressione sul governatore per impedire in ogni modo il progetto, e negoziare poi direttamente «con quei Svizzeri, e loro capi, et agenti a desistere da tal novità, con minacciar loro di vietarli il commercio in cotesto Stato se vorranno perseverare in tale impresa»²⁵.

In un'altra lunga lettera d'impianto giuridico inviata a fine Cinquecento all'inquisitore ambrosiano, i porporati della Congregazione ricordarono che «la tolleranza della pratica sotto titolo di mercantie» emergente da alcuni accordi stipulati nel 1581, «non concerne[va] altri che Svizzeri, e Grisoni, per il che di tutti gli altri ristano ne termini della Legge commune», e quindi anche del diritto canonico. Se «il comercio delle lettere» era da permettersi con i Grigioni, ovvero con quelle persone, con le quali si tollera il comercio dele mercantie, e dell'altre cose», gli scambi «con heretici di altre Nationi non si [avevano] da tollerare in modo alcuno». La mercanzia proveniente da aree a prevalenza ereticale e diretta alla piazza di Milano andava rigorosamente perquisita dai giudici di fede, verificando se nascondesse libri proibiti o lettere compromettenti. Le balle di mercanzia provenienti dalle stesse regioni, ma che transitavano sulla piazza ambrosiana solo per raggiungere altri mercati peninsulari, potevano invece essere lasciate passare senza indagini, poiché la loro ispezione spettava all'inquisitore avente giurisdizione sul luogo di ricezione. Circa i mercanti che «sta[va]no per ordinario in luogo di heretici, o vengono alcune volte l'anno a casa», concludeva l'articolata memoria, «non occorre dir altro, se non che faccia osservare l'ordini di questa Santa Inquisitione»²⁶.

All'alba del Seicento gli spostamenti di raggio europeo dei mercanti italiani, come della rimanente popolazione cattolica e acattolica peninsulare, erano così oramai rigidamente sottoposti alla sorveglianza e al disciplinamento minuzioso degli inquisitori e della Congregazione del Sant'Ufficio. Roma giunse a decretare, caso per caso, se singoli individui potessero recarsi in località a prevalenza religiosa riformata, basandosi su documentazione illustrante le ragioni del viaggio e attestazioni di ortodossia del petente elaborata dagli inquisitori. Se un «cittadino», come accadde per esempio nella Venezia del 1598, chie-

²⁵ BAV, Barb. Lat. 1370, cc. 14v-15r, Roma, 9 gennaio 1588.

²⁶ Ivi, cc. 9r-11r, Roma, 3 luglio 1593.

deva al giudice di fede locale di «potere andare a Ginevra per ricuperare molte migliaia di scudi, che gli pervengono per morte di un suo parente cattolico, che negoziava in Francia», motivazione da cui ben trasparente lo sforzo di argomentare la legittimità religiosa dell'operazione, i porporati, una volta raggiunti da «la relatione che ella [l'inquisitore] fa[ceva] della molta sua bontà, e Religione», potevano acconsentire alla richiesta. Non di rado, come accadde nell'esempio che si considera, la Congregazione pretendeva però che l'inquisitore locale stesso chiedesse il consenso dell'ordinario locale o, nel caso di Venezia, del patriarca²⁷.

Il primo XVII secolo non pare quindi aver visto un significativo rilassamento della disciplina ecclesiastica in materia di sorveglianza dei flussi mercantili. Nel 1625, dopo aver menzionato esplicitamente il recente rinnovo da parte di Gregorio XV del decreto di Clemente VIII, Roma ingiungeva ancora all'inquisitore di Milano di consentire la permanenza in città di «Retis et Helvetiis» solo per qualche giorno e per ragioni di mercatura, mentre per tutti gli altri dovevano valere le norme solite applicarsi agli eretici. Tra anni più tardi, in occasione di nuove richieste di licenza all'inquisitore di Milano da parte di «mercanti heretici non confederati», Roma stabilì che i permessi dovevano essere concessi in accordo con l'arcivescovo Federico Borromeo, dietro attento censimento nominativo degli operatori da trasmettersi alla Congregazione. La concessione delle relative licenze avrebbe dovuto riguardare solo i negozianti dotati di «negotio vecchio», ovvero già da tempo attivi sulla piazza, anche in questo caso «attesa la tolleranza e il non dar essi scandalo». «Ma si chiuda onninamente la porta a quelli che volessero introdurre nuovo traffico», decretavano i porporati, «essendo più desiderabile, che più tosto si vadi restringendo, che allargando questa pratica». L'inevitabile compromissione del giro d'affari che la rigidità di tale sorveglianza avrebbe provocato non pareva suscitare le preoccupazioni dei tribunali ecclesiastici. Era anzi esplicitato che «la mente di questa sacra Congregazione è di andare connivendo solamente con quelli, che hanno traffico già introdotto per doverlo ritirare, et non continuare». Aggiungendo:

È ben parso cosa strana, et nuova il sentir che non solo sia introdotto traffico con la Germania, ma vi sia, chi nogotij con Inglesi, et Olandesi nimici di cote-sta Corona, di che vostra reverenza con ogni vigilanza procurerà d'informarsene per avvisarne poi più accertatamente acciò si tolga si pernicioso abuso, et si ri-

²⁷ BAV, Vat. Lat. 10945, c. 124r, Roma, 24 gennaio 1598.

medij a si grave inconveniente. [...] [Si precisa poi] che sotto nome i Mercanti [da tollerare] non sono compresi se non quelli, che hanno negotio grosso, e traffico mercantile, et non quelli, che vengono solamente per comprar da vestirsi, ò simili; essendo ciò un'allargar troppo la mano, et un empir cotesto Stato di gente infetta con pericolo di contaminar l'Italia, che però dovrà affatto escludersi²⁸.

Anche la tolleranza concessa ai pochi mercanti eretici operanti nella «porta d'Italia» doveva dunque ritenersi limitata ai soli commerci di grandi dimensioni²⁹; la stessa permanenza dei «vetturini heretici», che accompagnavano i professionisti, doveva essere il più possibile limitata nel tempo. Ancora nel Settecento, l'inquisitore locale aggiornava un «Libretto copia-registro de' nomi degli ebrei ed eretici abilitati a fermarsi a Milano con licenza degli inquisitori», segno che la vigilanza su questa materia continuò molto a lungo³⁰.

È difficile stabilire se una normativa così stringente, peraltro di disagevole applicazione, trovasse regolare attuazione nella realtà quotidiana delle piazze commerciali italiane. Con riferimento alla prima metà del Seicento, le minuziose ricerche di Giovanna Tonelli sugli archivi notarili milanesi hanno, per esempio, dimostrato che il capoluogo lombardo rimase aperto ai mercanti stranieri anche di estrazione religiosa protestante. Le lettere di cambio tratte al di là delle Alpi continuarono a essere inviate a Milano da località come Lione, Parigi, Cambrai, Costanza, San Gallo, Zurigo, Ulm, Augusta e Norimberga, da centri che erano o erano stati sede di importanti fiere come Francoforte sul Meno e Besançon, oltre che dai grandi empori del Nord Europa come Amburgo, Amsterdam, Anversa e Londra. Gli operatori stranieri di più alto profilo che frequentavano Milano, al pari dei negozianti e delle ditte milanesi presenti al di fuori dei confini dello Stato, poterono mantenere in quella stessa epoca saldi legami con le case commerciali di origine o con le filiali estere delle stesse. E anche gli studi su Lucca hanno messo in luce il manteni-

²⁸ BAV, Borg. Lat. 558, c. 59r, Roma, 16 giugno 1625; Barb. Lat. 6336, cc. 149r-150r, Roma, 3 giugno 1628. Per un quadro generale della piazza commerciale milanese del Seicento cfr. G. TONELLI, *Affari e lussuosa sobrietà. Traffici e stili di vita dei negozianti milanesi nel XVII secolo (1600-1659)*, FrancoAngeli, Milano 2012, e il saggio della medesima autrice incluso in questo numero di «Storia economica».

²⁹ Si veda, a tal riguardo, il contributo di Giovanna Tonelli all'interno di questa sezione monografica.

³⁰ La preoccupazione per la penetrazione di «vetturini heretici» è documentata in BAV, Barb. Lat. 6336, c. 150r. Sul Settecento cfr. L. FUMI, *L'Inquisizione romana e lo Stato di Milano. Saggio di ricerche nell'Archivio di Stato*, «Archivio storico lombardo», 35-36-37 (1910), rispettivamente alle pp. 5-124, 285-414 e 145-220.

mento di relazioni economiche fra mercanti locali e svariate sedi estere da Mosca a Lione, fra cui la temuta Norimberga³¹. Una spia della temibilità, quantomeno in epoca tardo-cinquecentesca, della normativa inquisitoriale, può essere costituita non solo dai già citati casi di commercianti incriminati dal Sant'Ufficio dopo il rinvenimento di lettere e libri proibiti nelle loro mercanzie, ma anche dalle frequenti notizie di screzi tra autorità secolari, operatori economici e inquisitori, dovuti ai periodici ostacoli che questi ultimi frapponevano alla libera circolazione di merci e persone. Si può ricordare l'incidente verificatosi alla fine del XVI secolo fra l'inquisitore di Pavia e il governo milanese, quando il primo impose ai barcaioli della darsena la necessità di una licenza del Sant'Ufficio, che rese necessario l'intervento mitigatore del papa. Le coeve, vibrante proteste dei dazieri della mercanzia ambrosiana in seguito alle restrizioni dei traffici imposti dall'inquisitore in occasione delle fiere di Francoforte, che indussero gli operatori a chiedere alle autorità governative di intervenire presso l'ambasciatore a Roma perché si facesse promotore anche in linea di principio dell'indispensabile libertà dei commerci, sono un'altra spia quantomeno del fatto che gli uomini d'affari non prendevano sottogamba la normativa elaborata dal Sant'Ufficio, leggendola come lesiva delle proprie prerogative³².

Ulteriori ricerche sarebbero comunque indispensabili per stabilire se e come i provvedimenti ecclesiastici dell'età della Controriforma, laddove puntavano a disciplinare la vita commerciale italiana al fine di mantenere l'omogeneità religiosa peninsulare, incontrassero diffusa applicazione nel medio e lungo periodo, e se influissero significativamente sulle ristrutturazioni in atto negli equilibri economici generali dell'Italia del tempo. È indubbio che, mentre fino a metà Cinquecento i mercanti e i banchieri italiani erano stati i più numerosi e dinamici su tutte le piazze d'affari d'Europa, dopo il 1570 gli operatori italiani all'estero complessivamente diminuirono, mentre aumentavano i mercanti stranieri presenti nella penisola³³. I provvedimenti tardo-cinquecenteschi emanati da Clemente VIII segnarono certamente uno spartiacque, sia nelle modalità con cui la Chiesa di Roma affrontò il

³¹ Su Milano cfr. il saggio di G. TONELLI ricompreso in questo stesso numero di «Storia economica»; su Lucca, R. SABBADINI, *Le mura e l'Europa. Aspetti della politica estera della Repubblica di Lucca (1500-1799)*, FrancoAngeli, Milano 2012, p. 28.

³² Sui casi pavese e milanese cfr. LA ROSA, *La «Peste luterana»*, pp. 99-100.

³³ Sul tema si può iniziare da P. MALANIMA, *La fine del primato. Crisi e riconversione nell'Italia del Seicento*, Bruno Mondadori, Milano 1998.

problema delle connessioni tra mercatura ed eresia sia nella percezione che gli stessi operatori economici avevano dell'intervento ecclesiastico nella sfera economica. Osserveremo ora più da vicino le circostanze immediate dell'applicazione e dei limiti di quella normativa, per cogliere alcune implicazioni di vasto raggio e illustrare alcune questioni generali finora trascurate dalla storiografia.

Le provvidenze del 1596 stabilirono che nessun italiano potesse risiedere stabilmente laddove non fosse garantita la pratica cultuale e sacramentale cattolica, e che chi si fosse recato in regioni in cui la pratica cattolica convivesse con quelle riformate non potesse, fra l'altro, scegliere coniugi di altre religioni cristiane, partecipare a battesimi o funerali, ricorrere a medici acattolici. Queste ordinanze colpirono, nell'immediato, soprattutto i mercanti italiani di stanza a Norimberga, città che il nunzio a Praga, scrivendo l'anno precedente al cardinale di San Giorgio Cinzio Aldobrandini, nipote del papa, aveva definito «heretica perfidissima». Già da anni la Congregazione del Sant'Ufficio metteva del resto in guardia i governi secolari sul fatto che la presenza *more hereticale* di loro mercanti a Norimberga poteva costituire causa di «infezione» per le città italiane. E poche settimane dopo l'emanazione della bolla clementina arrivarono a Roma diversi resoconti d'inquisitori che andarono a formare un vero e proprio censimento dei commercianti italiani attivi a Norimberga: esso comprendeva i fiorentini Torregiani e Mancini, i pratensi Vertemani, i Beccaria, i Crollanza di Genova, i Porta e gli Odescalchi di Como, i Morelli di Vicenza, i Morari e Gaspare Gerardini di Verona, la ditta Butini e Borti di Lucca, gli Arconati di Milano, tutti dotati di un numero variabile, fino a otto, di familiari e collaboratori³⁴.

Tra i principali interessati dalle disposizioni clementine vi erano dunque i Torregiani, potenti mercanti fiorentini presenti sulla piazza dalla fine del XV secolo. Così scriveva di loro lo stesso nunzio a Praga, quel Cesare Speciano che alcuni anni prima si era adoperato per assicurare al Sant'Ufficio Francesco Pucci:

Li signori Torregiani sono grandissimi amici miei, et li ho trovati amorevolissimi in ogni occasione anche per servitio di Nostro Signore [papa Clemente VIII], et di cotesta Santa Sede, per il che li tengo per persone da bene, cattoliche, et molto

³⁴ Su Aldobrandini cfr. MAZZEI, *Convivenza religiosa e mercatura nell'Europa del Cinquecento*, p. 403, nota 21; la lettera del cardinale di Santa Severina alle autorità di governo milanesi è citata da LA ROSA, *La «Peste luterana»*, p. 99. Il «censimento» dei mercanti italiani di stanza a Norimberga è invece in BAV, Barb. Lat. 1370, c. 1 r-v, Roma, 26 luglio 1596.

honorate [...]. Ma con tutto questo non voglio lasciare con l'humiltà che devo, et soglio, di mettere in considerazione a vostra signoria illustrissima, che se bene son vere le cose che essi hanno presupposto a Sua Beatitudine et scritte nella lettera che tratta di questo negotio, cioè la lunghezza del tempo che essi Torregiani et loro maggiori hanno habitato in Norimbergo, che vadino qualche volta alla messa, et che ogn'anno tutti, o quasi tutti della loro famiglia si comunicano in chiesa catholica; nondimeno è anche verissimo, che quando qualche persona della lor famiglia si ammala, non ha consolazione né aiuto alcuno catholico, perché muoiono senza li santissimi sacramenti, et sono portati alla sepoltura delli heretici, et dalli heretici medesimi con le loro dannate cerimonie³⁵.

Dotati di amicizie e protezioni influenti, avendo prestato servizi e favori al pontefice in persona, i Torregiani mossero le loro connessioni e ottennero nell'immediato una proroga della loro permanenza a Norimberga, suscitando il risentimento dei colleghi che erano invece stati rapidamente costretti a spostarsi a Bamberga e Ratisbona, oppure a rientrare in patria. Nel gennaio 1598 la Congregazione del Sant'Ufficio, alla presenza del pontefice, decretò però che nessuna ulteriore dilazione poteva essere concessa ai Torregiani e che l'Inquisizione dovesse procedere contro di loro «nisi discedant Norimberga»³⁶. Nel marzo fu nuovamente allertato il nunzio apostolico:

Intorno alli mercanti italiani residenti in Norimberga, non mi occorre dirle altro, se non che la Santità Sua sta salda nella resolutione che tutti debbano partire di là, et si è dato nuovo ordine a gl'inquisitori che procedano contra di loro principali, che sono in Italia; et si crede che senz'altro ubidiranno; et lo inquisitore di Fiorenza avvisa, che Francesco Caponi tutore de gli heredi de Turegiani ha dato già ordine a suoi corrispondenti che serrino il negotio in Norimberga et lo transferiscano in Ratisbona, che se lo faranno, si toglierà più facilmente ogni dilatione, e richiamo degli altri, ma io ne dubito assai, perché il Guicciardini agente loro dice, che non può essere, e che vorrà godere la dilatione scritta; purché si serri il banco, Sua Santità mostra inclinare per trattarsi di riscuotere somma grande, come dicono di più di 200 mila scudi³⁷.

In questa già tesa situazione giunse al priore di Santa Maria sopra Minerva una denuncia anonima che coinvolgeva due ministri dei Tor-

³⁵ MAZZEI, *Convivenza religiosa e mercatura nell'Europa del Cinquecento*, p. 405, nota 25.

³⁶ Cfr. la lettera inviata all'inquisitore di Firenze contenuta in BAV, Vat. Lat. 1370, c. 3r, Roma, 19 gennaio 1598.

³⁷ BAV, Barb. Lat. 1370, c. 3r-v, Roma, 28 marzo 1598. Ancora il 29 aprile 1598 si scrisse all'inquisitore di Firenze ripetendo che il pontefice voleva che tutti gli italiani lasciassero Norimberga, «nulla habita acceptionem personarum, ideo fungatur Officio suo» (*ibidem*).

regiani a Norimberga, Carlo Albertinelli e Benedetto Giorgino, definiti «expresse heretici». Albertinelli, che la denuncia accusava anche di essere «negromante», aveva lasciato Firenze appena sedicenne per Norimberga nel 1568, aveva conosciuto da vicino Francesco Pucci nei tempi in cui questi lavorava nel banco dei Rinuccini a Lione e si era mosso fra Anversa e Colonia, frequentando altri esuli italiani *religionis causa* tra cui il lucano sfratato Antonio Volpe. La denuncia si concludeva con una frase che ben esprime il torbido clima instauratosi a causa dei diversi trattamenti riservati a commercianti già egualmente stanziati *in partibus haereticorum*, ma non parimenti dotati di adeguatezze in ambito ecclesiastico: «Noi altri Italiani dovemo andare dispersi come li hebrei, et li heretici restare con il loro negotio»³⁸. Il cardinal nipote intervenne però, un'altra volta, in nome di Clemente VIII, sull'inquisitore di Firenze nel momento in cui questi si apprestava a scomunicare i Torrigiani, ingiungendogli di «asten[ersi] di procedere contro di essi, benché ne habbia espresso ordine dai signori cardinali della Congregazione del Santo Officio»³⁹.

La vicenda non ebbe altri significativi sviluppi fino al 1606, quando fu arrestato a Ferrara un norimberghese di fede luterana, Pandolfo Bruchman, solito recarsi quattro volte l'anno a Bolzano per le fiere e viaggiare nella penisola «per interessi de negotii mercantili». I suoi costituti processuali riaprirono indirettamente vecchie piaghe, ricordando al Sant'Officio che solo una parte dei negozianti censiti pochi anni prima dalla Santa Sede aveva nel frattempo lasciato la città della Franconia.

In Norimbergha – dichiarò – non ghe sono chiese di catholici della Chiesa romana, né manco sacerdoti, ghe sono bene di mercanti francesi et italiani che gli lasciano vivere a suo modo e stanno lì per suoi negotii. [...] Vi sono li Torrigiani di Fiorenza che hanno casa et si scrivono heredi di Luca, et sono parecchii, [...] et ve ne sono anco da Luc[c]a, i Buttini et Buti, luchesi, né so come habbino nome, ma li conosco solo di vista, et ne sono anco da Como, Odescalchi⁴⁰.

Immediatamente, con un decreto della Congregazione, fu intimato ai mercanti 'residui' di abbandonare la città. I Torrigiani mossero però

³⁸ MAZZEI, *Convivenza religiosa e mercatura*, p. 406.

³⁹ Ivi, p. 415, nota 50. Già il 30 giugno 1598 il Sant'Officio aveva scritto al nunzio che Clemente VIII aveva deciso di concedere ad alcuni agenti dei Torrigiani di tenersi a Norimberga «a riscuotere i crediti vecchi purché il banco sia serrato, non compra, non venda, ne faccia negotij nuovi, ma che il Banco si trasferisca à Ratisbona come si offeriscono di fare» (BAV, Vat. Lat. 1370, c. 5r).

⁴⁰ MAZZEI, *Convivenza religiosa e mercatura*, p. 416, nota 51.

ancora una volta Carlo Albertinelli, che si trovava a Firenze e si portò a Roma per esporre «in voce, e con ogni umiltà» a Paolo V un memoriale atto a difendere, con lucidissime argomentazioni anche di ordine economico, le ragioni della mercatura a fronte di quelle della religione. La memoria fu letta in Congregazione, alla presenza del pontefice, il 15 marzo 1607. Vi si leggeva fra l'altro:

Il danno et l'incommodità che dalla partenza di Norimberga ne seguiria è inestimabile, tanto delle sostanze et effetti di notabil somme come si è detto, quanto del commertio e utile che la sudetta natione e molti e infinitissimi altri mercanti d'Italia giornalmente ne cavano. Il che tutto verria in poter delli heretici [...]. È da sapere che in Germania nonvi è alcuna città dove si costumi, sia in uso, o per meglio dire possa essere il cambio che in Norimberga, passando quasi tutto per le mani delli Italiani, senza la cui comodità non si possono tirare a fine tanti e infiniti negotii, rigiri e comodi per tutta la Cristianità, che per esser cose di mercatura lasso di raccontarli, ma soggiungo, ben toccante allo spirituale in questa cosa delle mercantie e del cambio, che quando non vi fossino l'Italiani, cercheriano li Alemanni industriarsi nel mandare e far venire robbe d'Italia, da questo ne segue lo scrivere et il commertio, né mancheranno di quelli che, per l'avidità del guadagno manderanno d'Italia in là, e di quivi in queste bande, figlioli e giovani, non per habitarvi, ma per introdurre li negotii, e intendersi meglio insieme, là dove ne può nascere che come non pratici possono facilmente incorere in errori⁴¹.

La consumata lungimiranza dell'uomo d'affari cosmopolita consentiva ad Albertinelli di prospettare ai vertici della cattolicità l'insieme di conseguenze che sarebbero derivate, per l'economia italiana e il sistema degli scambi continentali nel suo complesso, dalla subitanea disarticolazione di economie di scala, di reti informative e di strategie di riproduzione delle competenze consolidate in secoli di presenza sulle primarie piazze commerciali occidentali. Per gli storici odierni queste dichiarazioni dovrebbero rappresentare una vera e propria agenda di ricerca, il cui riscontro tramite adeguata documentazione consentirebbe di valutare adeguatamente le ricadute degli interventi normativi del Sant'Ufficio sull'economia peninsulare entro una congiuntura che, peraltro, già presentava pensanti elementi d'involuzione. Il fatto che ai Torrigiani e ad altri mercanti italiani stanziati all'estero, tra cui i non meno potenti Corsini di Londra, fossero concesse ulteriori proroghe, mentre ancora nel 1622 Gregorio XV rinnovava la lettera di Clemente VIII e tornava a porre il problema della

⁴¹ La trascrizione completa del memoriale del 1607 di Carlo Albertinelli si trova ivi, pp. 425-428, citazione da p. 426.

presenza di mercanti italiani *in partibus haereticorum*, non significa necessariamente che il loro operato proseguisse imperturbabilmente. È difficile immaginare che la continuità e l'efficacia della *performance* commerciale e finanziaria non fossero danneggiate dalla continua incertezza che l'ombra dell'Inquisizione gettava su di esse, e che interlocutori di religione protestante non si sentissero in qualche misura disincentivati a negoziare con colleghi su cui pendeva una concreta minaccia di confisca dei beni, che con un colpo di spugna avrebbe potuto cancellare anni di transazioni e contratti.

Rimangono anche da indagare le vicende di quegli «Italiani» che, come lascia intendere la lettera anonima che denunciava al Sant'Ufficio i procuratori dei Torrigiani, in seguito alle prescrizioni clementine dovettero «andare dispersi come li Hebrei», abbandonando le antiche sedi di lavoro e riposizionandosi su mercati nuovi e sconosciuti. Si trattò di una compagine certamente ampia, di cui purtroppo non conosciamo la consistenza, la composizione, l'estensione dei traffici, i destini; furono, come già scritto da Federico Chabod sebbene con riferimento ad altri contesti, «uomini rifugiatisi in terra più sicura, ancor prima che podestà e inquisitori sian giunti ad avvertire in loro l'eretico [...] senza che più ne rimanga il nome, errabondi oscuri come son diventati»⁴². Si trattò probabilmente di operatori di medie e piccole dimensioni che non godevano d'influenti protezioni, modestamente imparentati e le cui carte, per l'inferiore giro d'affari, sono oggi di difficoltoso reperimento o andate distrutte. In certi casi possono sopperire proprio i fascicoli processuali degli inquisitori, i quali, laddove si trovavano a interrogare un mercante internazionale, s'interessavano spesso ai suoi interlocutori e alla strutturazione estera delle sue sedi. Quando, per esempio, nel 1575 il Sant'Ufficio convocò Giovan Battista Michelozzi, uno dei principali banchieri fiorentini dell'epoca, per indagare su una circolazione di capitali tra lui e il collega Prospero Piovana, a sua volta cliente dei Lenzi di Cracovia, da cui acquistava pezze di damasco e di raso, il giudice lo incalzò con domande inerenti i suoi «negotii in Transilvania» e le sue trattative con altri commercianti.

Rimangono, in ogni caso, alcune notizie indirette di mercanti che, nella seconda metà del Cinquecento, abbandonarono piazze mercantili per causa di fede; informazioni delle quali sarebbe importante compiere

⁴² F. CHABOD, *Per la storia religiosa dello Stato di Milano durante il dominio di Carlo V. Note e documenti*, Zanichelli, Bologna 1938, pp. 162-163.

un attento censimento e una valutazione sistemica. Casi di ritiri di case commerciali da aree divenute a prevalenza protestante sono documentati persino con riferimento all'unica realtà statale italiana che non aveva concesso all'Inquisizione di estendere su essa la propria giurisdizione, la Repubblica di Lucca. Da qui proveniva un gruppo di mercanti che nel 1577 lasciò Anversa, caduta nelle mani dei calvinisti. Passando per Ginevra sulla via del ritorno, essi conobbero i concittadini ivi espatriati e, una volta giunti in patria, si recarono subito dal Gonfaloniere per denunciare i colleghi che avevano trovato rifugio nella città di Calvino. Lo stesso Ufficio sopra la religione, l'«Inquisizione secolare» lucchese, vigilò peraltro attentamente sulla vita religiosa delle colonie di negozianti locali dislocate all'estero, come testimoniano la sopravvivenza di «fedi pasquali» provenienti da Lione e gli avvertimenti annualmente indirizzati ai mercanti residenti a Colonia, Norimberga, Augusta e Londra, cui gli operatori rispondevano assicurando la magistratura secolare attorno alla regolarità della loro pratica sacramentale⁴³.

Rimangono significative tracce di pressioni continuamente esercitate dagli inquisitori sui governi secolari affinché limitassero la presenza dei loro mercanti e le loro stesse relazioni commerciali con paesi di religione protestante, tramite richiami a far rispettare i decreti pontifici e altre azioni sulla gestione delle relazioni politico-commerciali tra Stati. Un esempio paradigmatico è costituito dalle relazioni seicentesche tra Santa Sede e Repubblica di Genova, nell'ambito delle quali la Dominante era fatta oggetto di continue pressioni affinché ritirasse i propri mercanti stanziati in aree a prevalenza protestante, mentre l'inquisitore ligure era più volte richiamato all'obbligo di procedere in caso d'inadempienze. Particolare preoccupazione suscitavano le relazioni instauratesi tra Genova e l'Inghilterra dopo che Orazio Pallavicini aveva aderito all'anglicanesimo. Nominato da Paolo IV collettore delle decime apostoliche del regno di Maria Stuart, il patrizio genovese si convertì e fu naturalizzato nel 1586, divenendo poi banchiere personale di Elisabetta I e venendo sentenziato di morte in contumacia⁴⁴. Nel 1598 Clemente VIII ordinò all'inquisitore di Genova

⁴³ Su Lucca cfr. R. SABBATINI, *Nell'emporio del mondo*, «sentina di ogni ribaldia»: mercanti lucchesi ad Anversa, in *Città italiane del '500*, pp. 135-136; su Michelozzi R. MAZZEI, *Itineva mercatorum. Circolazione di uomini e beni nell'Europa centro-orientale 1550-1650*, Maria Pacini Fazzi editore, Lucca 1999, pp. 188-189.

⁴⁴ Cfr. C. DE FREDE, *Religiosità e cultura nel Cinquecento italiano*, Il Mulino, Bologna 1999, p. 338.

di procedere contro Bartolomeo Riccio, «che ha pigliato per moglie la figliuola [Lucrezia] di Horatio Palavicino heretico», forse imparentato con un agente di negozio del suocero, nonché contro tal Eliano Giuliano Calvo, «quale ha comprati molti beni stabili presso Londra»⁴⁵. Riguardo ad altri genovesi stanziati in Inghilterra, Clemente VIII ritenne in quel frangente più prudente non avviare azioni giudiziarie dirette, sollecitando però il giudice di fede locale che «procur[asse] d'informarsi come vivono, et trattino in quelle parti per le cose della Fede Catolica»⁴⁶. Si tratta di censure che ebbero ripercussioni sulle relazioni diplomatiche tra la Repubblica di Genova e l'Inghilterra, come dimostra il fatto che nel 1599 il papa impedisse all'inquisitore di concedere alle autorità di governo licenza di comunicare per iscritto con la regina d'Inghilterra, ammettendo solo contatti riguardanti il recupero di tre navi genovesi catturate dagli inglesi. Fu inoltre impedito agli esponenti della Dominante di appellare Elisabetta con il titolo di Maestà sacra, essendo per l'Inquisizione tollerabile solo quello di Serenissima⁴⁷.

Sarebbe infine certamente proficuo un tentativo di valutazione storiografica complessiva delle svariate forme di autodisciplinamento normativo, religioso e culturale messe in atto dai mercanti stessi e dalle loro realtà corporative per uniformarsi alle prescrizioni dei decreti papali o prevenire azioni repressive da parte dei tribunali ecclesiastici. Tra queste vi fu il divieto imposto per contratto ai giovani che si apprestavano a partire per città definitivamente passate alla Riforma di sposare donne locali, formulato già nei decenni centrali del Cinquecento dall'Arte di Calimala fiorentina e più restrittivo della normativa canonica sui matrimoni misti vigente entro la Chiesa romana. Si tratta di una norma corporativa di cui, ancora una volta, è difficile misu-

⁴⁵ La relazione di parentela di Bartolomeo Riccio è ipotizzata da P. DE MONTANER, *La marrane rie come injure d'origine espagnole utilisée hors la péninsule Ibérique, XVe-XVIIe siècle*, in *L'argument de la filiation. Aux fondaments des sociétés européennes et méditerranéennes*, a cura di P. Bonte, E. Porqueres i Gené e J. Wilgaux, Éditions de la Maison des sciences de l'homme, Paris 2011, p. 437.

⁴⁶ La citazione proviene da BAV, Barb. Lat. 1370, c. 7r, Roma, 4 aprile 1598; per altre pressioni sull'inquisitore locale cfr. c. 5r, Roma, 5 luglio 1598.

⁴⁷ Ivi, c. 7r, Roma, 28 maggio 1599. Un'analoga censura all'inquisitore di Genova per aver concesso uno scambio epistolare tra il Senato di Genova e la regina d'Inghilterra ivi, c. 6r, Roma, 11 ottobre 1591; il giudice di fede fu, fra le altre cose, sollecitato a contattare il «Duce, con fargli conoscere il grave errore, che si è fatto in questa attione, così nel modo di scrivere, come anco a trattare con li più pestiferi heretici del mondo senza almeno farne partecipazione questa sacra Congregazione».

rare le ripercussioni sugli affari: in termini di mancato radicamento sociale nelle aree di emigrazione, di maggiore difficoltà di intercettare doti fornite dalle famiglie ivi posizionate, di più difficoltosa instaurazione di legami parentali strategici in mercati esteri. Bisognerebbe meglio comprendere se e in che misura le autorità ecclesiastiche esercitassero pressioni dirette o indirette sulle corporazioni per spingerle a uniformare i loro statuti alle nuove prescrizioni, oppure se fu il clima di controllo e di sospetto reciproco instauratosi nel secondo Cinquecento attraverso l'intensificazione dell'azione dei tribunali di fede a indurre le Arti ad autodisciplinarsi. Era del resto ben noto che molti dei principali luoghi di ritrovo dei commercianti internazionali, comprese le taverne entro cui si svolgevano contrattazioni mercantili, pullulavano d'informatori: come quel negoziante Philippe Dauxy che da agente di Margherita di Parma, governatrice dei Paesi Bassi, teneva d'occhio l'operato e le affermazioni dei colleghi calvinisti nell'Anversa del 1566, stendendo poi un'accurata relazione. La consapevolezza del rischio di essere spiati e denunciati ai tribunali ecclesiastici, anche per pura ritorsione da parte di concorrenti, rese peraltro gli operatori economici certamente più parchi e riservati nella trasmissione d'informazioni; la susseguente difficoltà di raccogliere notizie riguardanti l'affidabilità e il credito degli uomini d'affari provocò, quantomeno in certe epoche e sui mercati in cui vigevano maggiori preoccupazioni di ordine religioso, l'ampliarsi delle asimmetrie informative e l'aumento dei costi di transazione⁴⁸.

Valutare le ricadute della creazione del Sant'Ufficio, e della rinnovata asprezza della giustizia di fede romana cinquecentesca, sul funzionamento del mondo degli affari italiano, e più ampiamente sullo svolgersi di quelle «opposte congiunture» che dal XVII secolo videro l'Europa iniziare a percorrere sentieri di sviluppo economico divari-

⁴⁸ Sull'Arte della Calimala fiorentina e il rapporto segreto di Dauxy cfr. MAZZEI, *Itinera mercatorum*, pp. 181 e 184; sulle ricadute, entro le transazioni economiche, della rapidità ed efficacia della circolazione delle informazioni mi permetto un rimando a G. MAIFREDA, *Intermediari bancari e società civile (1861-1913)*, in *Le banche e l'Italia. Crescita economica e società civile 1861-2011*, a cura di L. Conte, Banca editrice, Roma 2011, pp. 27-61. Per la Chiesa romana condizione imprescindibile per ottenere dispensa per matrimonio misto in regioni pluriconfessionali era che al coniuge cattolico venisse salvaguardata la fede d'appartenenza e che si assicurasse l'educazione cattolica della prole: cfr. P. SCARAMELLA, *Mescolanze. Proibizione e pratica dei matrimoni misti nell'Europa della prima età moderna: riflessioni per una ricerca in corso*, in *La fede degli italiani. Per Adriano Prosperi*, I, a cura di G. Dal'Olio, A. Malena e P. Scaramella, Edizioni della Normale, Pisa 2011, p. 407.

canti, è un compito arduo che, allo stato attuale delle conoscenze, non può condurre a una risposta univoca. Con riferimento a questo, come ad altri aspetti della repressione operata dai tribunali di fede nei confronti della libertà religiosa, d'azione e di pensiero, la censura e l'autocensura ideale, la limitazione e l'autolimitazione degli atti e delle scelte operative individuali e collettive furono inestricabilmente connessi. Ciò rende particolarmente complicato distinguere tra fattori esogeni ed endogeni, laddove s'intendano indagare gli esiti di quello che fu certamente un articolato tentativo di limitazione della libertà d'impresa e di commercio nel quadro delle trasformazioni subite dall'economia italiana nella seconda parte dell'epoca moderna. Pare tuttavia necessario, per dissodare questo terreno senza pregiudiziali e quindi a partire dalla documentazione superstite, ampliare l'agenda della ricerca, recuperando l'analisi storiografica di elementi microeconomici finora trascurati dagli studi sui rapporti tra mercatura e Inquisizione.

GERMANO MAIFREDA
Università degli Studi di Milano